

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA
ESECUTIVA
(approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 47 del 11 ottobre 2023)**

PREMESSA

Il Consiglio d'istituto trova la sua definizione normativa nel D. Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione. Osserva, inoltre, le norme contenute nell'Ordinanza Ministeriale 215/1991, nel regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche approvato con DI 129/2018, e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento.

Composizione: Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti:

8 rappresentanti del personale docente;

2 rappresentanti del personale non docente;

8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

il Dirigente Scolastico.

Alle sedute del C.d.I. partecipa il D.S.G.A. dell'Istituto, se richiesto dal Presidente e/o dal Dirigente Scolastico.

Attribuzioni:

Il Consiglio di Istituto è il primo luogo di dialogo, di confronto e di decisionalità programmatica dell'Istituto. Approva il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, approva i Regolamenti d'Istituto, gli adattamenti del calendario scolastico ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'istituto.

Delibera, ai sensi del decreto n° 129/2018, l'adozione del Programma Annuale, stabilisce il limite del fondo per le spese ordinarie che il dirigente può impegnare mediante contrattazioni semplici, apporta le modifiche necessarie al programma annuale, approva il Conto consuntivo. Delibera, inoltre, in ordine ad alienazione-vendita dei beni materiali fuori uso e/o inservibili, costituzione di reti di scuole, contratti di sponsorizzazione, contratti per la fornitura e utilizzo di siti informatici.

Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine: alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale; all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene; all'adesione a reti di scuole e consorzi; all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito; all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale.

Deleghe:

su materie specifiche, in mancanza di tempi congrui per la riunione dell'Organo Collegiale, il Consiglio di Istituto rilascia delega al Dirigente scolastico, alla Giunta o ad apposita commissione.

SONO DELEGATE:

- alla Giunta Esecutiva l'autorizzazione di viaggi di istruzione ed uscite didattiche da effettuare con urgenza, al di fuori della normale programmazione delle attività scolastiche e/o non ricomprese nel piano dei viaggi/uscite annualmente approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto;
- al Dirigente Scolastico ogni decisione – rilevante per il Consiglio – avente carattere d'urgenza a salvaguardia dell'incolumità degli studenti e del diritto allo studio;
- Le decisioni derivanti da deleghe vanno sottoposte a verifica nella prima seduta successiva del Consiglio.

Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio di Istituto, non indicate nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto nel DPR 31 maggio 1974 n. 416, nel D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e nel Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Se nel corso delle sedute del Consiglio si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Prima seduta

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è convocato dal Dirigente Scolastico. È opportuno, ma non obbligatorio, che la prima seduta sia dedicata alla sola elezione del Presidente, di un vice presidente e della Giunta esecutiva, oltre alla lettura del verbale della seduta precedente e alla sua approvazione, qualora a ciò non si sia già provveduto. Il segretario, limitatamente alla prima seduta, è individuato tra i presenti dal dirigente scolastico.

Costituzione dell'organo e validità delle deliberazioni: il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà riunito in una seconda convocazione entro 5 giorni successivi con il medesimo ordine del giorno, anche, eventualmente, integrato da ulteriori punti. Della seduta non valida va preso comunque atto con la stesura di relativo verbale.

Consiglieri: I consiglieri eleggono, nella prima seduta del Consiglio, il Presidente, il vice Presidente e la Giunta Esecutiva.

I membri eletti i quali non intervengano, senza preventiva comunicazione, entro il giorno precedente la seduta, alla segreteria dell'Istituto o al Presidente, a tre sedute consecutive del Consiglio o della Giunta, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Dopo la seconda assenza consecutiva il Presidente comunica formalmente al Consigliere che a seguito di terza assenza sarà considerato decaduto. Nel caso in cui si verificasse tale circostanza, il Presidente invierà comunicazione formale dell'atto di decadenza all'interessato, informandone il Consiglio nel corso della prima seduta utile.

I membri del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d'Istituto nelle assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti.

I Consiglieri hanno diritto ad avere la parola durante le sedute per il tempo strettamente necessario a chiarire l'argomento.

Surroga membri cessati: per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive, in concomitanza con le elezioni dell'Organo Collegiale in ambito regionale.

Presidenza della riunione: il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. È eletto, con le medesime modalità, anche un vice

Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Nel caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, la funzione di Presidente viene assunta dal consigliere più anziano di età.

Funzioni del Presidente: il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito nonché la facoltà di intervento, pone all'esame gli argomenti all'ordine del giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Designa il segretario del Consiglio, tra i membri dello stesso, incaricato di redigere il verbale della seduta. Può sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale, sentito il parere vincolante della maggioranza del Consiglio. Può richiamare all'ordine il consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori, e disporre l'allontanamento dalla sala della riunione di chi nel pubblico presente crei disturbo. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o della libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Prima della discussione dell'ordine del giorno, può prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non richiedano deliberazioni, nonché per la presentazione di mozioni d'ordine.

Cadenza delle riunioni: il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei docenti, nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico.

Al fine di facilitare la partecipazione dei componenti alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo, coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali.

La documentazione relativa ai punti all'o.d.g. è consultabile nei tre giorni antecedenti la seduta presso un locale all'uopo individuato.

Modalità di convocazione: la convocazione deve essere effettuata per iscritto dal Presidente con regolare lettera scritta ai singoli membri, trasmessa dalla segreteria mediante posta elettronica. In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 28 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicazione si intende assolto con la pubblicazione nel sito informatico della scuola, nella sezione "pubblicità legale". La convocazione dovrà contenere la data, la sede e l'ordine del giorno.

Luogo, orario e modalità delle riunioni: il Consiglio di Istituto si riunisce nei locali dell'edificio sede della Dirigenza, tuttavia le riunioni possono effettuarsi anche negli altri plessi dell'Istituto, quando particolari condizioni lo richiedano. L'orario delle riunioni deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei consiglieri genitori.

Il C.d.I. non può deliberare su punti che non siano posti all'O.d.G. Gli argomenti vanno trattati secondo l'O.d.G. indicato nell'avviso di convocazione, salvo eventuale inversione dell'ordine degli argomenti in discussione che può essere deliberata all'unanimità dei presenti.

L'O.d.G. deve prevedere al primo punto la lettura del verbale della seduta precedente, nonché le varie ed eventuali. I punti dell'O.d.G. non presi in esame in una riunione debbono essere riproposti nella riunione seguente.

Possono essere fatte aggiunte all'ordine del giorno previa approvazione unanime, all'inizio della seduta, solo nel caso in cui sia presente la totalità dei componenti.

Le aggiunte, eventualmente approvate, costituiscono parte integrante dell'ordine del giorno e le deliberazioni ivi assunte hanno piena validità.

Ogni argomento, proposto da almeno tre Consiglieri e presentato al Presidente del C.d.I. con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Consiglio, sarà iscritto all'O.d.G. della seduta stessa. Il Consiglio vota a scrutinio palese.

Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. (art 37 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi.

Di norma la seduta non può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dell'O.d.G. La eventuale proposta di rinvio della discussione, formulata dal Presidente o da almeno tre Consiglieri, è sottoposta al voto del Consiglio. La votazione relativa al rinvio si terrà per alzata di mano. La seduta successiva deve avvenire entro 8 giorni dalla data di rinvio.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Pubblicità delle sedute: le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte (salvo quando sono in discussione argomenti concernenti persone) agli elettori delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento. Il numero delle persone esterne ammesse è in relazione alla capienza dei locali, di norma scolastici, a insindacabile giudizio del presidente (art. 42 comma 3 Dlgs n. 297/ 94). Il Consiglio si riserva di invitare chiunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola nei limiti di quanto previsto degli artt. 8 e 42 del Dlgs n. 297/ 94, a mezzo invito scritto del Presidente per il tramite della Dirigenza. I soggetti presenti di cui sopra hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto.

Verbale e pubblicità degli atti: di ogni riunione del consiglio di Istituto viene redatto il verbale a cura del segretario del Consiglio nell'apposito registro conservato presso la Dirigenza. Il verbale viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva.

Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione di ogni anno scolastico. Nelle delibere dovranno essere riportati il numero e il nominativo dei consiglieri favorevoli, contrari e astenuti. Esse sono approvate seduta stante, sono immediatamente esecutive e vengono pubblicate sul sito della scuola, nella sezione "albo on line", entro 8 giorni dalla loro approvazione. Non sono soggetti a pubblicazioni all'albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Accesso agli atti e documenti del Consiglio: l'accesso agli atti e documenti del Consiglio è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n.241 del 7/8/1990 e seguenti modificazioni normative.

Funzioni del segretario: le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione del Consiglio, la scrittura informatica o le copie delle deliberazioni, sono svolte dal personale dell'ufficio di segreteria dell'Istituto.

Giunta Esecutiva: il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori.

Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'Istituto, e il responsabile amministrativo che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La formale comunicazione scritta, con espressi gli argomenti all'ordine del giorno, sarà diramata a cura del Presidente della Giunta Esecutiva. Le sedute della Giunta Esecutiva possono essere allargate ad altri componenti del consiglio o ad esterni con scopi consultivi.

Commissioni consiliari: il Consiglio di Istituto può costituire tra i propri membri commissioni di studio alle quali affidare l'esame di particolari argomenti e l'elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare al consiglio stesso.